

Schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”

<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI (omissis) E M A N A il seguente regolamento</p>	<p>NB: dopo la prima deliberazione del Consiglio dei Ministri occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sentire la Conferenza Unificata Stato-Regioni; - acquisire il parere consultivo del Consiglio di Stato; - deliberare definitivamente in sede di C.d.M.
<p>Articolo 1 - Oggetto</p>	
<p>1. La scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione sono disciplinati dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, come ulteriormente modificato dal presente regolamento; dal Capo IV del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; dall’articolo 1, commi 1 e 7 del decreto legge 7 settembre 2007 n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007 n. 176; dal presente regolamento, emanato per l’attuazione del piano programmatico di interventi di cui all’art. 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133; dall’art. 4 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.</p>	<p>Fonti legislative</p>
<p>2. Il presente regolamento provvede, anche attraverso modifiche delle disposizioni legislative vigenti, ad introdurre, nell’organizzazione e nel funzionamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e qualificazione, al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione</p>	<p>Finalità</p>
<p>3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall’anno scolastico 2009 - 2010, si applicano le Indicazioni Nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 198 della Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 2007. Con atto di indirizzo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca</p>	<p>Programmi: per tre anni, a partire dal 2009/2010, si applicano le “Indicazioni Nazionali” della Moratti, come modificate dalle “Indicazioni per il curricolo” di Fioroni.</p> <p>Un atto di indirizzo del MIUR armonizzerà le Indicazioni Moratti-Fioroni con gli assetti</p>

sono individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento.	delineati dal presente regolamento.
4. Nel corso del triennio scolastico 2009/2010 - 2011/2012, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) e l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI) svolgono apposito monitoraggio sulle attività poste in essere dalle istituzioni scolastiche, anche ai fini dell'eventuale revisione delle Indicazioni, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.	Le "Indicazioni" saranno ridefinite con regolamento, sulla base del monitoraggio effettuato nel triennio 2009-2012 a cura di ANSAS e INVALSI.
Articolo 2 - Scuola dell'infanzia	
1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.	Regola generale iscrizioni: bambini dai tre a cinque anni compiuti entro il 31 dicembre.
2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni: a) disponibilità dei posti, b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa, c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni.	Anticipi: compimento dei tre anni entro il 30 aprile se: a) ci sono i posti; b) non esistono liste di attesa; c) ci sono locali e attrezzature idonee
3. Sempre al fine di corrispondere alle esigenze delle famiglie è prevista la possibilità, previo accordo in sede di Conferenza unificata, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all'attivazione delle "sezioni primavera", di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo gli opportuni coordinamenti con l'istituto degli anticipi.	Su accordo con la Conferenza unificata possono proseguire le attività delle "sezioni primavera"
4. L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.	Per le nuove scuole dell'infanzia occorre la collaborazione dei Comuni, assicurando il coordinamento con le scuole paritarie.

<p>5. L'orario di funzionamento, come previsto dal piano programmatico, in data 4 settembre 2008, resta disciplinato dall'art. 104 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004. L'orario tipo di funzionamento della scuola dell'infanzia è confermato in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. E' altresì confermata la possibilità, prevista dalle norme vigenti, che le famiglie chiedano un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali. Tali orari sono comprensivi della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. Le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative per la scuola dell'infanzia con l'inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie.</p>	<p>“L'orario di funzionamento delle scuole materne statali (art. 104 T.U.) è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.”; l'orario tipo è confermato in 40 ore settimanali con possibilità di arrivare a 50 ore.</p> <p>Su richiesta delle famiglie può aversi un orario ridotto a 25 ore, limitato al mattino.</p> <p>Nel monte ore è compresa la quota regionale, quella dell'autonomia scolastica e l'insegnamento della religione cattolica.</p> <p>Le scuole organizzano le sezioni secondo l'orario scelto dalle famiglie.</p>
<p>6. Le sezioni nella scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, site in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.</p>	<p>Nelle sezioni sottodimensionate di piccole isole, comuni di montagna o piccoli comuni senza asili nido, possono essere accolti bambini di età compresa tra i 2 e i 3 anni, su progetti elaborati d'intesa con i comuni e senza che si possa dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.</p>
<p>Articolo 3 - Primo ciclo di istruzione</p>	
<p>1. L'istituzione e il funzionamento di scuole statali del I ciclo devono rispondere a criteri di razionalizzazione sul territorio, di corretto dimensionamento e di efficienza del servizio nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra di loro consorziati.</p>	<p>Norma programmatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - razionalizzazione sul territorio; - corretto dimensionamento; - efficienza del servizio; - collaborazione con i Comuni.
<p>Articolo 4 - Scuola primaria</p>	
<p>1. Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.</p>	<p>Regola generale iscrizioni: bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre.</p>
<p>2. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il</p>	<p>Anticipi: compimento dei sei anni entro il 30 aprile.</p>

30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.	
<p>3. Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico o prevalente che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, sino a 30; è previsto altresì il modello delle 40 ore corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della scuola primaria e, per l'anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tengono conto delle specifiche richieste delle famiglie. Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l'insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l'insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.</p>	<p>Orario: Il tempo scuola della primaria è svolto secondo il modello dell'insegnante unico o prevalente, con superamento del modulo e delle compresenze, con possibilità di articolare l'orario settimanale su 24, 27, sino a 30, 40 ore.</p> <p>Questo modello si applica dall'anno 2009-2010 alle classi prime, secondo le specifiche richieste delle famiglie.</p> <p>Se l'insegnante non ha i titoli per insegnare inglese o religione cattolica, l'insegnamento è affidato ad altro docente con i titoli.</p>
<p>4. Le classi successive alla prima funzionano, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal comma 3, secondo i modelli orario in atto:</p> <p>a) 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza compresenze;</p> <p>b) 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all'orario delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell'organico assegnato per l'a.s. 2008/2009;</p> <p>c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell'organico assegnato per l'a.s. 2008/2009 senza compresenze.</p>	<p>Dall'a.s. 2009-2010 le classi successive alla prima, fino alla graduale messa a regime del modello di cui sopra, funzioneranno secondo i modelli in atto:</p> <p>a) per 27 ore per 33 settimane (891 ore/anno) senza compresenze;</p> <p>b) per 30 ore per 33 settimane 990 ore/anno) senza compresenze e nei limiti dell'organico dell'a.s. 2008/2009;</p> <p>c) per 40 ore per 33 settimane (1.320 ore/anno) senza compresenze e nei limiti dell'organico dell'a.s. 2008/2009;</p>
<p>5. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie e fermo quanto disposto ai commi precedenti, adeguano i diversi modelli orario agli obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come aggiornati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 228 del 1° ottobre 2007.</p>	<p>I programmi e i piani di studio sono le "Indicazioni Nazionali" della Moratti, come modificate dalle "Indicazioni per il curricolo" di Fioroni.</p>
<p>6. La dotazione organica di istituto è determinata sulla base del fabbisogno del</p>	<p>L'organico è determinato sulla base del fabbisogno di docenti necessario a coprire</p>

<p>personale docente necessario per soddisfare l'orario delle attività didattiche; relativamente alle classi funzionanti secondo il modello previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, la dotazione è fissata in 27 ore settimanali. La dotazione medesima tiene conto altresì dell'integrazione degli alunni disabili e del funzionamento delle classi a tempo pieno secondo l'articolazione prevista dal successivo comma 7.</p>	<p>l'orario delle attività; per le classi a 24 ore con insegnante unico la dotazione organica è fissata in 27 ore;</p> <p>L'organico deve tener conto anche dell'integrazione dei disabili e del funzionamento delle classi a tempo pieno.</p>
<p>7. Le classi a tempo pieno secondo il modello di cui al comma 3, sono attivate a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell'organico di dette classi è confermata l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. A livello nazionale rimane confermato il numero dei posti attivati complessivamente per l'anno scolastico 2008/2009. Le maggiori disponibilità di orario rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno sono utilizzate per una maggiore diffusione del tempo pieno medesimo. Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza Unificata.</p>	<p>Il "tempo pieno" a 40 ore si attiva sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della richiesta delle famiglie; - di predisposizione di specifico POF; - della disponibilità di organico; - della presenza delle necessarie strutture e servizi. <p>Si conferma l'assegnazione di 2 docenti per classe, eventualmente integrati dal docente di inglese e di religione con titolo.</p> <p>Si confermano, a livello nazionale, i posti attivati nel 2008-2009.</p> <p>Ulteriori posti di tempo possono essere attivati in base ai risparmi effettuati, con la finalità di estendere tale servizio.</p> <p>Piani pluriennali per il potenziamento del tempo pieno sono attivati, previo accordo quadro in Conferenza Unificata, attraverso intese con i comuni.</p>
<p>8. Qualora non sia possibile procedere alla aggregazione delle ore disponibili nei plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti di insegnamento anche con orario inferiore a quello d'obbligo.</p>	<p>Eventuali esuberanti parziali, se non risolvibili all'interno dei plessi della scuola, formano posti orario inferiori alle 22 ore.</p>
<p>9. Per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione" si applica l'art. 1 del decreto legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008.</p>	<p>Le competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione" sono acquisite nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo.</p>
<p>10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono individuati, nell'ambito dell'istituto o di reti di scuole, i titoli prioritari per impartire l'insegnamento di musica e pratica musicale.</p>	<p>L'insegnamento di musica e pratica musicale deve essere affidato a insegnanti con "titoli prioritari", individuati con decreto del MIUR.</p>
<p>11. Sono organizzati, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera d), del decreto legge n. 112 del</p>	<p>Saranno attivati corsi di formazione per i docenti per "adattarli" al nuovo modello.</p>

<p>2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, corsi di formazione professionale per i docenti, finalizzati all'adattamento al nuovo modello organizzativo.</p>	
<p>Articolo 5 - Scuola secondaria di I grado</p>	
<p>1. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali elevabili fino a 40 comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo modificativo al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese.</p>	<p>L'orario annuale ordinario è di 990 ore (957 + 33 "aggiuntive per lettere"), pari a 30 ore settimanali.</p> <p>Nel tempo prolungato l'orario medio settimanale è di 36 ore settimanali, elevabili a 40, comprensive della mensa.</p> <p>Nel monte ore è compresa la quota regionale, quella dell'autonomia scolastica e l'insegnamento della religione cattolica.</p>
<p>2. I piani di studio, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo della scuola secondaria di I grado, sono funzionali alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni in relazione alle diversità individuali, comprese quelle derivanti da disabilità.</p>	<p>I piani di studio debbono essere individualizzati.</p>
<p>3. Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, si procede alla definizione delle classi di concorso e di abilitazione secondo criteri di flessibilità nell'utilizzo del personale anche al fine di facilitarne l'impiego.</p>	<p>Il MIUR si riserva di riordinare le classi di concorso e di abilitazione per razionalizzare e flessibilizzare l'impiego dei docenti.</p>
<p>4. Le classi a "tempo prolungato" sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 5.</p> <p>Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base di economie realizzate, fermi restando gli obiettivi finanziari</p>	<p>Le classi a "tempo prolungato" si svolgono su 36 ore .</p> <p>Eccezionalmente possono essere autorizzate a funzionare per un massimo di 40 ore, su richiesta maggioritaria delle famiglie e se ci sono i necessari servizi per i rientri pomeridiani.</p> <p>Ulteriori posti sono attivati in base alle economie realizzate, fermi restando gli obiettivi di risparmio della legge 133/2008.</p>

<p>di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133..</p>																																									
<p>5. Le classi funzionanti a "tempo prolungato" sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e nella impossibilità di garantire il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato.</p>	<p>Le classi a "tempo prolungato" sono soppresse se</p> <ul style="list-style-type: none"> - non esiste la mensa, - si svolgono solo in orario antimeridiano, - non si forma un corso intero. 																																								
<p>6. Il quadro orario settimanale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio, è così determinato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 275 del 1999:</p> <table border="0" data-bbox="146 770 785 1160"> <tr><td>Italiano, Storia, Geografia</td><td>9</td></tr> <tr><td>Attività di approfondimento in materie letterarie</td><td>1</td></tr> <tr><td>Matematica e Scienze</td><td>6</td></tr> <tr><td>Tecnologia</td><td>2</td></tr> <tr><td>Inglese</td><td>3</td></tr> <tr><td>Seconda lingua comunitaria</td><td>2</td></tr> <tr><td>Arte e immagine</td><td>2</td></tr> <tr><td>Scienze motorie e sportive</td><td>2</td></tr> <tr><td>Musica</td><td>2</td></tr> <tr><td>Religione cattolica</td><td>1</td></tr> </table>	Italiano, Storia, Geografia	9	Attività di approfondimento in materie letterarie	1	Matematica e Scienze	6	Tecnologia	2	Inglese	3	Seconda lingua comunitaria	2	Arte e immagine	2	Scienze motorie e sportive	2	Musica	2	Religione cattolica	1	<p>Articolazione del quadro orario settimanale sulle 30 ore.</p> <table border="0" data-bbox="801 645 1439 1043"> <tr><td>Italiano, Storia, Geografia</td><td>9</td></tr> <tr><td>Attività di approfondimento in materie letterarie</td><td>1</td></tr> <tr><td>Matematica e Scienze</td><td>6</td></tr> <tr><td>Tecnologia</td><td>2</td></tr> <tr><td>Inglese</td><td>3</td></tr> <tr><td>Seconda lingua comunitaria</td><td>2</td></tr> <tr><td>Arte e immagine</td><td>2</td></tr> <tr><td>Scienze motorie e sportive</td><td>2</td></tr> <tr><td>Musica</td><td>2</td></tr> <tr><td>Religione cattolica</td><td>1</td></tr> </table>	Italiano, Storia, Geografia	9	Attività di approfondimento in materie letterarie	1	Matematica e Scienze	6	Tecnologia	2	Inglese	3	Seconda lingua comunitaria	2	Arte e immagine	2	Scienze motorie e sportive	2	Musica	2	Religione cattolica	1
Italiano, Storia, Geografia	9																																								
Attività di approfondimento in materie letterarie	1																																								
Matematica e Scienze	6																																								
Tecnologia	2																																								
Inglese	3																																								
Seconda lingua comunitaria	2																																								
Arte e immagine	2																																								
Scienze motorie e sportive	2																																								
Musica	2																																								
Religione cattolica	1																																								
Italiano, Storia, Geografia	9																																								
Attività di approfondimento in materie letterarie	1																																								
Matematica e Scienze	6																																								
Tecnologia	2																																								
Inglese	3																																								
Seconda lingua comunitaria	2																																								
Arte e immagine	2																																								
Scienze motorie e sportive	2																																								
Musica	2																																								
Religione cattolica	1																																								
<p>7. L'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", previsto dall'art. 1 del decreto legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell'area disciplinare storico-geografica.</p>	<p>Le competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione" sono acquisite nell'ambito dell'area storico-geografica.</p>																																								
<p>8. I corsi ad indirizzo musicale, già ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 marzo 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo. Le indicazioni relative all'insegnamento della musica per valorizzarne l'apprendimento pratico, anche con l'ausilio di laboratori musicali, nei limiti delle risorse esistenti, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare. Con il medesimo provvedimento sono fissati i criteri per l'eventuale riconoscimento dei percorsi formativi extracurricolari realizzati dalle scuole secondarie di primo grado nel rispetto del decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, per la loro equiparazione a quelli previsti dall'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124.</p>	<p>Si conferma la vigente disciplina dei corsi ad indirizzo musicale.</p> <p>Il MIUR si riserva di fornire, con decreto ministeriale, specifiche "Indicazioni" relative all'insegnamento della musica.</p> <p>Lo stesso decreto stabilisce l'eventuale riconoscimento di attività musicali extracurricolari svolte dalle scuole non ad indirizzo musicale, i cui esiti sono equiparati a quelli dei medesimi corsi ad indirizzo musicale.</p>																																								

<p>9. Il quadro orario settimanale delle discipline per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado a tempo prolungato è così determinato fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 275 del 1999:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>Italiano, Storia, Geografia</td><td style="text-align: right;">15</td></tr> <tr><td>Matematica e Scienze</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td>Tecnologia</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Inglese</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>Seconda lingua comunitaria</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Arte e immagine</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Scienze motorie e sportive</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Musica</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Religione cattolica</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Approfondimenti a scelta delle scuole</td><td style="text-align: right;">1 o 2</td></tr> </table> <p>nelle discipline presenti nel quadro orario</p>	Italiano, Storia, Geografia	15	Matematica e Scienze	9	Tecnologia	2	Inglese	3	Seconda lingua comunitaria	2	Arte e immagine	2	Scienze motorie e sportive	2	Musica	2	Religione cattolica	1	Approfondimenti a scelta delle scuole	1 o 2	<p>Articolazione del quadro orario settimanale per il "tempo prolungato" (su 40 ore).</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>Italiano, Storia, Geografia</td><td style="text-align: right;">15</td></tr> <tr><td>Matematica e Scienze</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td>Tecnologia</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Inglese</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>Seconda lingua comunitaria</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Arte e immagine</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Scienze motorie e sportive</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Musica</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Religione cattolica</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> </table> <p>1 o 2 ore possono essere aggiunte alle materie previste.</p>	Italiano, Storia, Geografia	15	Matematica e Scienze	9	Tecnologia	2	Inglese	3	Seconda lingua comunitaria	2	Arte e immagine	2	Scienze motorie e sportive	2	Musica	2	Religione cattolica	1
Italiano, Storia, Geografia	15																																						
Matematica e Scienze	9																																						
Tecnologia	2																																						
Inglese	3																																						
Seconda lingua comunitaria	2																																						
Arte e immagine	2																																						
Scienze motorie e sportive	2																																						
Musica	2																																						
Religione cattolica	1																																						
Approfondimenti a scelta delle scuole	1 o 2																																						
Italiano, Storia, Geografia	15																																						
Matematica e Scienze	9																																						
Tecnologia	2																																						
Inglese	3																																						
Seconda lingua comunitaria	2																																						
Arte e immagine	2																																						
Scienze motorie e sportive	2																																						
Musica	2																																						
Religione cattolica	1																																						
<p>10. L'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", previsto dall'art. 1 del decreto legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell'area disciplinare storico-geografica.</p>	<p>Le competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione" sono acquisite nell'ambito dell'area storico-geografica.</p>																																						
<p>11. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle scuole.</p>	<p>Dal 2009-2010 le due ore di seconda lingua straniera possono essere utilizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per potenziare l'insegnamento dell'inglese, in assenza di docenti titolari di altre lingue, a richiesta delle famiglie; - per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, su decisione della scuola. 																																						
Articolo 6 - Norme finali																																							
<p>1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta e le province di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.</p>	<p>Val d'Aosta, Trento e Bolzano attuano le disposizioni nell'ambito delle loro competenze.</p>																																						
<p>2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 36 ore settimanali per le classi funzionanti a tempo normale di cui al precedente art. 5 comma 6.</p>	<p>Le presenti norme, con opportuni adattamenti, si applicano anche alle scuole in lingua slovena.</p>																																						
<p>3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2010, n. 165 le disposizioni</p>	<p>Le presenti norme non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.</p>																																						

del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.	
Articolo 7 - Abrogazioni	
<p>1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) articolo 1, comma 630, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p>b) articolo 6, articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;</p> <p>c) articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;</p>	<p>Abrogazioni specifiche:</p> <p>a) progetto nazionale e formazione specifica per docenti e ATA delle “sezioni primavera”;</p> <p>b) possibilità di iscrizione alla scuola primaria dei bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento e gli orari per la scuola secondaria di 1° grado previsti dalla riforma Moratti;</p> <p>c) la possibilità di sperimentare l’iscrizione nella scuola dell’infanzia dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio.</p>
2. E’ altresì abrogata ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.	
3 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.	
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	